**CONVENZIONE TRA LA COMUNITA’ MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI E IL COMUNE DI ARITZO PER UTILIZZO PARZIALE PERSONALE - UFFICIO UNICO DI PROGETTO SNAI**

L’anno 2022 il giorno \_\_\_\_ del mese di NOVEMBRE presso la sede della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, Via Bulgaria sn, 08038 – Sorgono (NU) viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, tra:

* la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, con sede in via Bulgaria sn, 08038 - Sorgono (NU), rappresentato da Alessandro Corona, nato a Sorgono (NU), il 12/04/1974 in qualità di Presidente;
* il Comune di Aritzo, con sede in Aritzo rappresentato da Fontana Paolo, nato a xxxxx il xxxxxxx, in qualità di Sindaco.

**PREMESSO:**

- che con la Delibera di Giunta Regionale n. 6/13 del 10/02/2015, "Sperimentazione della Strategia nazionale per le Aree Interne. Individuazione e selezione aree interne della Sardegna, presa d'atto del "Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne" del CTAI-DPS e individuazione Area Prototipo Sardegna", si individua quale area di sperimentazione il Gennargentu-Mandrolisai, rappresentata dalla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai composta dai Comuni di Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti e Tonara;

- che la Delibera di Giunta Regionale n. 8/44 del 19/02/2019, “Sperimentazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI). Strategia d'Area Gennargentu Mandrolisai”, ha provveduto tra gli altri ad approvare il documento di Strategia d'Area Gennargentu Mandrolisai, comprensivo del quadro finanziario, dello Schema Risultati Attesi Indicatori di Risultato e delle Schede Intervento, e lo schema di Protocollo di Intesa per l'attuazione della Strategia d'Area Gennargentu Mandrolisai dando mandato al Presidente della Regione per la sua sottoscrizione;

- che il Protocollo di Intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, sottoscritto dalle parti digitalmente in data 22 febbraio 2019, ha provveduto, ai sensi del Punto 2.3 della delibera CIPE n. 9/2015, a definire i rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai per l’attuazione del progetto d’Area Interna;

- che la Delibera di Giunta Regionale n. 12/8 del 01/04/2021 "Sperimentazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI). Accordo di Programma Quadro Regione Autonoma della Sardegna - “Area Interna – Gennargentu Mandrolisai”. Variazione fonte finanziaria interventi in capo alla Regione Sardegna. Indirizzi per l’attuazione. Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per l’utilizzo delle risorse della Legge di Stabilità e Allegati.", ha provveduto tra gli altri ad approvare il Si.Ge.Co. e i suoi Allegati in ordine agli interventi finanziati con Legge di Stabilità Nazionale;

- che la Delibera di Giunta Regionale n. 23/59 del 22/06/2021 "Sperimentazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI). Strategia d'Area Gennargentu Mandrolisai. Definizione fonte finanziaria interventi in capo alla Regione Sardegna. Indirizzi per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro” ha provveduto ad approvare la definizione della fonte finanziaria degli interventi previsti in APQ in capo alla Regione Sardegna, riprogrammandoli su Fondi Regionali e prevedendo la possibilità di attivare anche la copertura finanziaria del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC), e gli indirizzi per l’attuazione della Deliberazione medesima;

- che la Delibera di Giunta Regionale n. 24/2 del 25.6.2021, “Sperimentazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) - Strategia d'Area Gennargentu Mandrolisai. Schema di Accordo di Programma Quadro e allegati e autorizzazione alla sottoscrizione”, ha provveduto ad approvare lo schema di “Accordo di programma quadro Regione Autonoma della Sardegna “Area Interna - Gennargentu Mandrolisai”, autorizzando il Vice Direttore del Centro Regionale di Programmazione, nonché RUA e responsabile dell'attuazione della Strategia d'Area Gennargentu Mandrolisai, tra gli altri per la sottoscrizione della Convenzione Attuativa e per l'avvio degli interventi immediatamente cantierabili con risorse regionali;

- della stipula dell’“Accordo di programma quadro Regione Autonoma della Sardegna “Area Interna – Gennargentu Mandrolisai” tra Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, Regione Autonoma della Sardegna, Agenzia per la Coesione Territoriale, Ministero dell’Istruzione, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero della Salute, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui al protocollo AlCT – AlCT nr: 4048 del 24/02/2022 acquisito con prot. n. 1333 del 25/02/2022;

- che con la Delibera n. 12/25 del 7 aprile 2022 la Giunta Regionale prende atto della sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro Regione Autonoma della Sardegna - “AREA INTERNA – GENNARGENTU MANDROLISAI”, dando mandato al Centro Regionale di Programmazione, in persona del RUA (Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro) e responsabile dell'attuazione della Strategia d'Area Gennargentu Mandrolisai, per la sottoscrizione della convenzione attuativa, per l'avvio degli interventi immediatamente cantierabili con risorse regionali;

- che in vista della definizione in ambito nazionale della nuova governance della SNAI per il ciclo 2021-2027 si ravvisa l’opportunità, condivisa con il territorio, di sperimentare l’esperienza proficuamente maturata nell’ambito della Strategia Regionale delle Aree Interne in tema di Ufficio Unico di Progetto, quale gruppo tecnico di coordinamento formato da personale tecnico-amministrativo e coordinato dal Referente Tecnico del Progetto al quale compete la responsabilità gestionale e l’attuazione degli interventi previsti nell’Accordo di programma quadro;

VISTA la Deliberazione della Giunta Esecutiva n.58 del 28/09/2022 con la quale è stato costituito l’Ufficio Unico di Progetto composto nel seguente modo:

- Dott. Ing. Laura Deiana, istruttore direttivo tecnico della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai e Referente Tecnico dell’Ufficio Unico di Progetto;

- Dott. Ing. Silvia Bassu, istruttore direttivo tecnico del Comune di Teti;

- Dott.ssa Giuseppina Olmi, istruttore direttivo contabile del Comune di Aritzo;

- Dott.ssa Ambra Ilaria Cincotti – istruttore assegnato dall’Agenzia della Coesione Territoriale;

DATO ATTO che con la medesima deliberazione si è dato mandato al Referente Unico di redigere apposita convenzione che regoli la partecipazione dei dipendenti di altri comuni;

**Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1**

**Premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e costituiscono il presupposto su cui si fonda il consenso delle parti.

**Art. 2**

**Oggetto**

2.1 La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l’utilizzo parziale di personale del Comune di Aritzo da parte della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, per un periodo di tempo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d’obbligo, durante l’orario di lavoro dell’Ente di appartenenza compatibilmente con le esigenze dell’Ente di appartenenza, comunque prioritarie.

La finalità consiste nella partecipazione del personale richiesto alle attività dell’Ufficio Unico di Progetto per l’attuazione della S.N.A.I. Gennargentu Mandrolisai.

In virtù della presente Convenzione, non identificabile con la tipologia di cui all’art. 30 del D. Lgs. N. 267/2000, il Comune di Aritzo acconsente all’utilizzazione parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro a tempo parziale né come comando, da parte della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai.

**Art. 3**

**Individuazione del personale interessato**

La Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai ha individuato la Dott.ssa Giuseppina Olmi in quanto la dipendente occupa il ruolo di Istruttore Direttivo Contabile, cat. D1 presso il Comune di Aritzo e tenuto conto della professionalità della dipendente. L’utilizzo di detto dipendente in base alla presente convenzione avviene comunque sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato, il quale ha in tal senso già manifestato il proprio assenso.

**Art.4**

**Durata della convenzione**

La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione e fino alla completa attuazione della S.N.A.I. Gennargentu Mandrolisai. Ciascun Ente, potrà, in qualsiasi momento, recedere dal rapporto convenzionale; in tale evenienza il recesso sarà concordato tra le parti e, comunque, avrà efficacia decorso un termine non inferiore a 15 giorni decorrenti dalla comunicazione di recesso. E’ sempre ammessa rinuncia da parte del dipendente interessato.

**Art. 5**

**Tempi di utilizzo del personale**

La prestazione di lavoro del dipendente interessato presso la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai è pari a n. 3 ore settimanali, da effettuarsi come da calendario stabilito tra le parti, nell’ambito dell’orario d’obbligo settimanale contrattuale, fatte salve in ogni caso le prioritarie esigenze dell’Ente di appartenenza.

La Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai potrà organizzare la prestazione del personale utilizzato, nell’ambito del tempo di lavoro d’obbligo complessivamente determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative. Al fine di rendere il servizio in modo ottimale in rapporto alle diverse esigenze che dovessero prospettarsi e, come già più volte sottolineato, nel rispetto delle priorità dell’Ente di appartenenza, il personale utilizzato, ferma restando la ripartizione delle presenze settimanali, potrà organizzare la propria attività in modo diverso da sopra quanto stabilito, in accordo tra gli Enti**.**

**Art. 6**

**Rapporto di lavoro - trattamento economico e rapporti finanziari tra Enti**

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Aritzo a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio. Il Comune di Aritzo corrisponderà al dipendente il trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di utilizzo.

Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali rimarranno a carico dell’amministrazione di appartenenza.

Eventuali forme di incentivazione economica erogate dalla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, dovranno essere comunicate e trasferite all’Ente di provenienza quale titolare del rapporto di lavoro, che provvederà a corrisponderli al dipendente.

Per le prestazioni svolte al di fuori dell’orario ordinario, il relativo compenso, qualora ne ricorrano le condizioni contrattuali, verrà determinato sulla base delle tariffe previste dal contratto di lavoro, resterà a carico dell’ente che ha autorizzato la prestazione e dovrà essere comunicato e trasferito all’Ente di provenienza quale titolare del rapporto di lavoro, che provvederà a corrisponderlo al dipendente. Ogni onere finanziario connesso al trattamento economico fondamentale del dipendente, compresi gli oneri riflessi, sarà posto a carico dell’ente di appartenenza, fatte salve le retribuzioni connesse ad incarichi o prestazioni aggiuntive che resteranno a carico dell’ente conferente.

**Art. 7**

**Ferie e malattia**

Le ferie e gli altri congedi sono concessi dall’Amministrazione di appartenenza del dipendente, previo raccordo e coordinamento con l’Ente utilizzatore. Qualora le assenze (ferie, permessi e quant’altro) ricadano esclusivamente nei giorni di utilizzo del dipendente presso la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, lo stesso dovrà inoltrare specifica richiesta con le modalità previste in tale Ente. In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Aritzo che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell’orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia alla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai.

**Art. 8**

**Verifiche inerenti alla convenzione**

Le Amministrazioni definiscono sistemi, strumenti e modalità per la verifica dell’efficacia della presente Convenzione in relazione alle finalità della stessa. Le verifiche ineriscono in particolare le modalità di gestione del personale utilizzato.

**Art. 9**

**Revisioni e possibili estensioni temporali della convenzione**

Le Amministrazioni possono procedere alla revisione complessiva dei contenuti, e dei profili esecutivi della presente Convenzione in qualsiasi momento, al fine di valutare:

a) la possibile risoluzione;

b) una complessiva riformulazione, con definizione di conforme processo approvativo da parte degli organi competenti delle Amministrazioni stesse.

**Art. 10**

**Eventuali modifiche della convenzione**

Qualora esigenze funzionali od operative rendano necessaria la modifica della presente Convenzione, con particolare riferimento ai soggetti individuati, ai tempi di lavoro ed alle modalità di utilizzo, le Amministrazioni provvedono, se possibile, alla modifica della stessa con atti integrativi o comunque modificativi della stessa natura, previa adozione di specifici provvedimenti da parte dei competenti Organi dei due Comuni. Non sono considerate modifiche le variazioni di natura operativa ed organizzativa gestibili direttamente dalle Amministrazioni.

**Art. 11**

**Inadempimenti**

Qualora una delle parti rilevi uno degli inadempimenti di lieve rilevanza di seguito specificati, imputabili all’altra, provvede a contestarli formalmente, al fine di rimuoverne cause ed effetti per quanto possibile:

a) gestione carente o incompleta delle comunicazioni inerenti il personale utilizzato;

b) gestione carente o incompleta delle operazioni inerenti la gestione degli oneri finanziari riferibili alla presente Convenzione.

**Art. 12**

**Risoluzione**

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

* per scadenza della presente convenzione;
* per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
* recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
* recesso unilaterale da parte del personale impiegato;

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinati all’osservanza del periodo di preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

**Art. 13**

**Modalità di risoluzione delle controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all’esecuzione della presente Convenzione dovranno essere risolte con bonaria composizione. Qualora non si raggiunga un accordo, si procederà a risoluzione della Convenzione.

**Art. 14**

**Disposizioni generali e finali**

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di personale degli Enti Locali. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d’uso a termini di legge. Le spese inerenti alla stipulazione della presente Convenzione, qualora si richieda la registrazione in caso d’uso, saranno poste a carico degli Enti sopra costituiti in parti eguali.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Comunità Montana Per il Comune di Aritzo

Il Presidente Alessandro Corona Il Sindaco Paolo Fontana

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_